

Criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26.02.2024, della DD n. 357 del 13.05.2024 e della D.D. n. 903 del 21.10.2025 per il bando SRH02/2/2025.

A) RIDUZIONI-ESCLUSIONI PREVISTE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6 DEL DM N° 93348 del 26/02/2024

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili inseguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

B) INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI

In riferimento al Par. B.8.1. del Bando si riportano gli impegni essenziali previsti:

- *dare avvio alle attività previste e sostenere le spese non prima dell'ammissione a sostegno;*
- *consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori;*
- *non richiedere per gli stessi interventi analoghi finanziamenti con fondi comunitari, nazionali e regionali;*
- *per gli enti formativi accreditati: mantenere il requisito dell'accreditamento sino al termine delle attività progettuali.*

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

C) INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI

In riferimento al Par. B.8.2. del Bando si riportano gli impegni accessori previsti:

- *garantire l'accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri oggettivi e pubblici;*
- *concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.5;*
- *informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'allegato II - Pubblicità del contributo;*
- *fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea;*
- *utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti;*
- *realizzare il progetto in modo uniforme alle finalità dell'intervento ed al progetto approvato;*
- *garantire l'assenza di conflitto di interesse nell'attività realizzata, di cui alla sezione "Altre caratteristiche" del Par. B);*

- *rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici);*
- *realizzare investimenti con spesa ammissibile non inferiore alla soglia minima.*

L'articolo 15, comma 1, (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali) del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. Per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione.

Il comma 2 del sopracitato articolo 15 stabilisce che "Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'Allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione"

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

I tre indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 2 "Definizioni" del DM sopracitato:

- **Gravità:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.
- **Portata o Entità:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.
- **Durata o persistenza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei tre indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 5 del DM citato: bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d'un impegno.

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta, nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Nell'ambito di un dato gruppo di impegni¹, se c'è più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene

1 Per "gruppo di impegni": si intende l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$x \geq 4,00$	10%

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno o gruppi di impegni violato. Successivamente si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti ad un dato intervento o una data azione/tipologia di intervento e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento, all'azione/tipologia di intervento.

Gruppo di impegno 1

1.1. garantire l'accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri oggettivi e pubblici

Gravità:

- Bassa (1 punto): i criteri non sono pubblici (ad es. non pubblicati sul sito web);
- Media (3 punti): i criteri non sono oggettivi (ovvero vi sono criteri che ammettono una discrezionalità nel garantire o meno l'accesso alle attività da parte dei partecipanti);
- Alta (5 punti): i criteri non sono nè pubblici, nè oggettivi o, in ogni caso, vi sono attività formative in cui la selezione effettuata non ha rispettato i criteri oggettivi che l'Ente formatore si è dato.

Entità:

- Bassa (1 punto): < 10% delle attività formative rendicontate sono interessate dalla violazione;
- Media (3 punti): tra il 10% e meno del 30% delle attività formative rendicontate sono interessate dalla violazione;
- Alta (5 punti): il 30% o più delle attività formative rendicontate sono interessate dalla violazione.

Durata non pertinente.

1.2 garantire l'assenza di conflitto di interesse nell'attività realizzata, di cui alla sezione "Altre caratteristiche" del Par. B del bando (ovvero i partecipanti non devono avere un rapporto di lavoro dipendente con il medesimo datore di lavoro di uno dei docenti incaricati nell'attività formativa o di collaborazione attiva con uno dei soggetti oggetto delle visite aziendali, dei viaggi studio o presso i quali si svolgono le sessioni pratiche in campo):

Gravità:

- Bassa (1 punto): < del 10% dei partecipanti rendicontati presenta un conflitto di interesse rispetto al totale dei partecipanti rendicontati;
- Media (3 punti): tra il 10% e il 30% dei partecipanti rendicontati presenta un conflitto di interesse rispetto al totale dei partecipanti rendicontati;
- Alta (5 punti): > del 30% dei partecipanti rendicontati presenta un conflitto di interesse rispetto al totale dei partecipanti rendicontati.

Entità e durata non pertinenti.

Gruppo di impegno 2

2.1 concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.5:

Gravità:

Bassa (1 punto): La richiesta di saldo presentata oltre 15 giorni dal termine previsto;

Media (3 punti): La richiesta di saldo presentata oltre 30 giorni dal termine previsto;

Alta (5 punti): La richiesta di saldo presentata oltre 60 giorni dal termine previsto;

Entità e durata non pertinenti.

2.2 realizzare il progetto in modo uniforme alle finalità dell'intervento ed al progetto approvato:

Gravità:

Bassa (1 punto): I presenti all'attività formativa non sono quelli dichiarati nel registro firme o nell'elenco degli iscritti

Media (3 punti): gli argomenti trattati durante l'attività formativa non sono coerenti con il progetto formativo approvato.

Alta (5 punti): si verificano entrambe le fattispecie di cui sopra (i presenti all'attività formativa non sono quelli dichiarati nel registro firme o nell'elenco degli iscritti e gli argomenti trattati durante l'attività formativa non sono coerenti con il progetto formativo approvato).

Entità:

- Bassa (1 punto): < 10% delle attività formative rendicontate sono interessate dalla violazione;
- Media (3 punti): tra il 10% e meno del 30% delle attività formative rendicontate sono interessate dalla violazione;
- Alta (5 punti): il 30% o più delle attività formative rendicontate sono interessate dalla violazione.

Durata non pertinente.

2.3 realizzare investimenti con spesa ammissibile non inferiore alla soglia minima²

Entità:

- Bassa (1 punto): spesa accertata a saldo inferiore al 10% della spesa minima ammissibile ;
- Media (3 punti): spesa accertata a saldo inferiore tra il 10% e il 30% della spesa minima ammissibile;
- Alta (5 punti): spesa accertata a saldo inferiore più del 30% della spesa minima ammissibile.

Gravità e durata non pertinenti.

Impegno 3

3 informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'allegato II - Pubblicità del contributo

Gravità:

- Bassa (1 punto): sul proprio sito web non vi sono gli elementi previsti secondo le specifiche riportate all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027>;

² La soglia minima di spesa ammissibile, ai sensi del Par. B1 del Bando, è pari a € 10.000.

- Media (3 punti): sui materiali pubblicitari/divulgativi/di comunicazione (escluso il sito web) riguardanti l'attuazione dell'investimento, destinati al pubblico o ai partecipanti non sempre vi sono gli elementi previsti secondo le specifiche riportate all'indirizzo; <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027>;
- Alta (5 punti): si verificano entrambe le fattispecie di cui sopra (sul proprio sito web non vi sono gli elementi previsti secondo le specifiche riportate all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027> e sui materiali pubblicitari/divulgativi/di comunicazione diversi dal sito web non sempre vi sono gli elementi previsti secondo le specifiche riportate al medesimo indirizzo).

Entità e durata non pertinenti.

D) INADEMPIENZA GRAVE E RIPETIZIONE

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

E) FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI

Sono previste dall'art. 14, comma 3 del DM 93348 del 26.02.2024.

Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

F) CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, conformemente all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 che elenca i seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda. Nel caso colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatologia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

In tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n.42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento in caso di inosservanza dovuta a un errore

dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario.

G) RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 dicembre 2021.10.

H) APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.

ISPEZIONI E CONTROLLI

Per il dettaglio dei controlli si rimanda al Manuale delle procedure controlli e sanzioni interventi non SIGC e alle istruzioni operative di intervento/gruppi di interventi disponibili sul sito di ARPEA.